

Grazie, Presidente. Alcune sono delle considerazioni di lettura pedissequa del dato normativo; noi sappiamo che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando è stata prevista nel quadro normativo, ha sostituito delle autorizzazioni di settore, come erano quelle di scarico, di emissione in atmosfera, che erano autorizzazioni parziali, diciamo, nella previgente normativa, quindi c'è stato un naturale avvicendamento degli uffici, della competenza di uffici, perché in precedenza erano competenti taluni uffici per la specifica autorizzazione di settore, ora l'autorizzazione integrata ambientale ha una visione comprensiva ed è stata assegnata... o meglio, rientra nella competenza dell'Ufficio Compatibilità Ambientale. Ma non vedrei in questo nessun tipo di discrasia, se non, appunto, una naturale consecutio di norme che hanno previsto anche variazioni di competenze.

Nel caso di specie noi ricordiamo tutti che il Centro Oli è stato poi autorizzato con una delibera di Giunta del marzo 2011, integrata nel maggio 2011, che appunto veniva a sostituirsi a un'autorizzazione per quanto attiene la reiniezione una autorizzazione rilasciata proprio dall'Ufficio Ciclo dell'Acqua; cioè è stato in primo battuta l'Ufficio Ciclo dell'Acqua che ha autorizzato, con autorizzazione di settore, la reiniezione nel pozzo Costa Molina 2. Quindi partiamo di lì. Dopo di che cosa è accaduto?

La società Eni nel 2012 ha chiesto una modifica sostanzialmente dell'AIA per non solo proseguire la reiniezione nel pozzo Costa Molina 2, ma soprattutto per poter reiniettare nel pozzo Monte Alpi 9. Questa modifica sostanziale è stata ritenuta accoglibile dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, ma si è aperta una procedura con una conferenza di servizi all'interno della quale tutti hanno espresso il loro parere, compreso l'Ufficio Ciclo dell'Acqua, e si è evidenziata la necessità di acquisire... di fare ulteriori approfondimenti, ma non per il pozzo Costa Molina 2, piuttosto per il pozzo Monte Alpi 9.

Quindi quella procedura che è nata, è sorta a seguito di istanza di Eni, e a valle dell'autorizzazione già rilasciata dall'Ufficio Ciclo dell'Acqua, ha innescato un dibattito - come è normale nelle conferenze di servizio, dove si acquisiscono i pareri di vari ufficio e pure del territorio - che ha guardato con la necessità di svolgere approfondimenti, come è giusto che sia, piuttosto nel pozzo Monte Alpi 9 rispetto al pozzo Costa Molina 2.

Nel 2013 la società Eni ha chiesto, a questo punto, una modifica non sostanziale dell'AIA sul pozzo Costa Molina 2 che l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha ritenuto accoglibile. Tenete conte che questa modifica dell'AIA si spiega in ragione del fatto che la reiniezione, pur avvenendo sul pozzo, è sostanzialmente comandata dal Centro Oli; cioè tutta l'attività di pompaggio avviene nel Centro Olio, quindi è integrata all'interno del Centro Olio. Per cui si rende necessario ritoccare l'AIA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, in questa fattispecie con una modifica non sostanziale, che è stata assentita, però con delle previsioni e delle prescrizioni, tra le quali vi è quella di stipulare da parte della società Eni una convenzione con l'INGV, cioè l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, proprio per valutare la sismicità naturale e la sismicità indotta dalle varie fasi di processo, ovviamente in coda quella della reiniezione.

Altre annotazioni le tralascerei, salvo il fatto che ad esempio il D.M. che viene citato nell'interrogazione, il 4.2.1977, è stato abrogato con l'articolo 63 del Decreto Legislativo 152, ma diciamo che sono inezie.

La sostanza della risposta qual è? Che l'Ufficio Ciclo dell'Acqua è coinvolto ab origine nel processo, è proprio colui il quale ha rilasciato l'autorizzazione originaria a reiniettare nel pozzo Costa Molina 2; ha partecipato anche all'iter successivo, essendo parte integrante della conferenza di servizi dove ha rilasciato il proprio parere, quindi non ravviserei un'esclusione dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua, tutt'altro, ma mi pare di poter confermare, anche dai riscontri che ho dagli uffici, che il processo ha visto tutti partecipi, e se richiede qualche approfondimento, e lo richiede, è piuttosto sul versante del pozzo Monte Alpi 9 e non sul pozzo Costa Molina 2, che è in esercizio dal 2006, se non erro, per cui è qualcosa di largamente sperimentato, che pur avendo da maneggiare con cautela, come tutto il processo produttivo - questo senza ombra di dubbio -, detta, ha dettato minori preoccupazioni rispetto ad altri siti. Grazie.



GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE BASILICATA

Presidenza del Consiglio Regionale

Interrogazione a risposta orale ex art 100 e ss. Regolamento Regionale: Pozzo Costa Molina 2,

Autorizzazione reiniezione.

Il sottoscritto Gianni Leggieri, Consigliere regionale,

premessò che:

- recentemente la DDA di Potenza ha effettuato un sopralluogo in contrada la rossa, in agro di Montemurro (PZ), nei pressi del pozzo ENI Costa Molina 2;
- negli ultimi mesi studiosi, associazioni e giornali hanno denunciato numerose irregolarità nella zona suddetta;
- il pozzo Costa Molina 2 re-inietta quotidianamente nel sottosuolo 2500 metri cubi di acque di scarto petrolifero.

Considerato che:

- il giornale on-line Basilicata 24 ha recentemente pubblicato un'inchiesta ove citando studi del CNR di Tito, nonché studi universitari americani, si evidenzia l'aumento di microsismicità nell'area di re-iniezione petrolifera;
- stando al suddetto giornale, pare che il rinnovo alla re-iniezione, scaduto nell'agosto 2013, non sia stato rilasciato dall'Ufficio Ciclo Acqua del Dipartimento Ambiente, il cui parere è vincolante;
- comunque l'autorizzazione sarebbe stata rinnovata dall'Ufficio di Compatibilità Ambientale.

Si interrogano,

il Presidente della Giunta regionale l'Assessore all'Ambiente per sapere:

- 1) il motivo per cui è stato scavalcato il parere vincolante dell'ufficio ciclo acqua nel rinnovo autorizzativo a Costa Molina 2;
- 2) come è possibile, per legge, che un ufficio si sostituisca ad un altro, con specifiche competenze, nel rinnovare un'autorizzazione;
- 3) cosa la Giunta intende fare per preservare falde, diga e territorio da eventuali eventi sismici di maggiore intensità;
- 4) il motivo per cui ad oggi né Regione, né ENI abbiano esibito in pubblico gli studi che la legge esige ante-operam per questo tipo di attività, come previsto dal DM del 4/2/77.

Potenza 21.01.2015

Gianni Leggieri

Consigliere Regionale

LEGGIERI Grazie, Presidente.

Assessore, io naturalmente desidererei acquisire il suo documento per approfondire meglio una tematica così delicata. Inoltre, assessore, le voglio dire... lei ha detto che il Decreto Ministeriale del febbraio 1977 è stato abrogato, giusto? E' stato abrogato tranne che nell'allegato quinto, allegato dove viene appunto riportato il divieto assoluto di attività di reiniezione in zone altamente sismiche e ricche di corpi idrici. Non so se a lei è sfuggito questo, oppure ai suoi collaboratori, però a me risulta questo. Se mi può rispondere in merito, grazie.

BERLINGUER Mi pare di avere detto prima che la questione della reiniezione in zone dove esiste una sismicità naturale già accentuata, ecc., è al centro dell'attenzione di tutto il processo autorizzativo sin dall'inizio da parte della Regione; non è un caso che, appunto, la conferenza di servizi ha voluto... e in particolare l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha voluto assentire alla modifica non sostanziale dell'AIA con specifica prescrizione di una convenzione con un ente - io credo il più terzo, il più competente in materia, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - per andare a verificare proprio se vi sono ragioni ostative al processo, che fino ad ora non sono state riscontrate, ma c'è uno studio in corso che la Regione Basilicata ha voluto, ha imposto sostanzialmente all'Eni affinché si possa avere anche qui la massima tranquillità su un po' tutte le possibili conseguenze che possa avere il processo di reiniezione.



- nel caso di un'azione presa a titolo del principio di precauzione, si può pretendere che sia il produttore, il fabbricante o l'importatore a dimostrare l'assenza di pericolo. Questa possibilità deve essere esaminata caso per caso;

Impegna

il Presidente della Giunta Regionale Marcello Claudio Pittella affinché:

- applichi il Principio di precauzione al pozzo di reiniezione di Costa Molina 2 con conseguente sospensione delle attività fin quando non giunga una posizione tecnico-scientifica di organi competenti e terzi che statuiscono in senso univoco l'assenza di pericoli per l'uomo o all'ambiente a seguito dell'attività di reiniezione.

Potenza 27 luglio 2015

Gianni Leggieri

Consigliere Regionale M5S

- In una precedente interrogazione, discussa nella seduta consiliare del 19.05.2015, lo scrivente interpellava l'Assessore Berlinguer per avere chiarimenti sull'attività di reiniezione del pozzo Costa Molina 2 nonostante questa fosse vietata dall'allegato del suddetto DM del 4 febbraio 1977;
- La risposta dell'Assessore non è stata del tutto esaudiente: restano forti perplessità e preoccupazioni per ciò che concerne l'attività in questione in un'area sismica;
- Secondo l'Assessore, infatti, la questione della reiniezione in zone dove esiste una sismicità naturale già accentuata, è al centro dell'attenzione di tutto il processo autorizzativo;
- Ancora, sempre a detta dell'Assessore Berlinguer, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, ha voluto assentire alla modifica non sostanziale dell'AIA con specifica prescrizione di una convenzione con un ente competente terzo: l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- Convenzione attuata proprio per verificare se vi sono ragioni ostative al processo, che fino a ora non sono state riscontrate;
- Ma l'Assessore al dipartimento ambiente è stato preciso nell'affermare che c'è uno studio ancora in corso, uno studio che seppur voluto dalla Regione, stranamente è stato delegato all'ENI, cioè alla società che ha tutto l'interesse a effettuare l'attività di reiniezione nel pozzo oggetto della mozione;
- Ne consegue che i cittadini lucani, soprattutto i residenti della zona della Val d'Agri, non hanno certezze in merito all'assenza di rischi, soprattutto ambientali, derivanti dall'attività del pozzo di Costa Molina 2;

Considerato che

- Il Comune di Montemurro riporta il massimo grado di sismicità;
- A riprova di ciò, si riporta l'episodio del sisma del 1957, un terremoto di proporzioni catastrofiche con epicentro proprio nel comune di Montemurro dove è situato il pozzo di Costa Molina 2;
- All'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'U.E. viene sancito il Principio di precauzione, il cui scopo è quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente tramite prese di posizione preventive in caso di rischio;
- Tale principio può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi: il principio si iscrive, pertanto, nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione;



CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA	
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE BASILICATA	
ARRIVO	
28 LUG. 2015	
Prot. n°	8834/C
Cat.	Cl. N.

Alla Presidenza del Consiglio Regionale

MOZIONE URGENTE

Pozzo di reiniezione Costa Molina 2: applicazione del Principio di precauzione.

Il sottoscritto Consigliere regionale Gianni Leggieri,

premesse che:

- Quello di Costa Molina 2 è un pozzo di reiniezione ubicato nel Comune di Montemurro, collegato al Centro Oli di Viggiano tramite una condotta interrata di circa 10 Km;
- L'area del pozzo è situata sul versante sinistro della Val d'Agri, in corrispondenza del bacino artificiale "Lago del Pertusillo" distante circa 3 Km dal paese di Montemurro;
- Il versante a valle del sito presenta una pendenza di circa il 25% mentre tutta l'area a Monte è occupata da un pendio di modesta acclività;
- Il pozzo è stato convertito a pozzo reiniettore a seguito della riscontrata non produttività;
- L'area ricade nella zona sismica 1b, caratterizzata da un'accelerazione sismica di 0,275 g (L.R. 9/2011);
- L'allegato 5 del Decreto Ministeriale del 4 febbraio del 1977, sancisce in maniera chiara che non si può fare attività di reiniezione nei territori interessati da faglie sismogeniche e ricche di corpi idrici;
- Dalla letteratura scientifica si può apprendere che iniettare liquidi, come ad esempio acque di strato ricavate dall'estrazione di petrolio, può stimolare e riattivare una significativa attività sismica
- È altresì comprovato che l'attività di reiniezione potrebbe dare luogo al fenomeno della subsidenza, consistente in un lento e progressivo abbassamento verticale del fondo di un bacino marino o di un'area continentale;
- La subsidenza indotta dall'uomo si esplica in tempi generalmente brevi (al massimo alcune decine di anni);
- Le cause più diffuse di tale fenomeno sono essenzialmente lo sfruttamento delle falde acquifere, le estrazioni di idrocarburi, le bonifiche idrauliche;